



FAQ

Registro Veicoli Esteri (REVE)

*A cura della Direzione Sviluppo e Gestione del PRA,
per la Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali*



1. PREMESSA

Si fa seguito alle prime disposizioni, impartite con Lettera Circolare prot. n°580/22 del 15/03/2022, per la registrazione e le relative annotazioni sul Registro Veicoli Esteri (REVE) dei mezzi circolanti in Italia con targa estera e condotti da soggetti residenti nel Paese, secondo quanto disposto dalla Legge n.238 del 23/12/2021.

Nella medesima Lettera Circolare era stato evidenziato che tali disposizioni erano suscettibili di successive integrazioni a seguito di un primo periodo di applicazione delle nuove procedure.

A poco più di un mese dall'avvio delle registrazioni sul REVE, avendo raccolto talune richieste di chiarimento sulla corretta applicazione delle procedure, si ritiene opportuno pubblicare alcune FAQ in riferimento a specifiche casistiche.

Tali FAQ - essendo rivolte all'utenza professionale (gli operatori STA) - danno per note le disposizioni già impartite con la citata Lettera Circolare e l'allegata Scheda operativa.



FAQ 1

DOMANDA

Nel caso in cui in una pratica di iscrizione al REVE la targa estera e/o lo stato estero di immatricolazione siano stati digitati in modo errato, è possibile rettificare tali dati oppure la pratica sarà ricusata?

RISPOSTA

Gli errori cd. “non sanabili” sono stati dettagliatamente indicati nella SCHEDA OPERATIVA REVE.

Tutti gli altri dati - compresi la targa estera e lo stato estero di immatricolazione – digitati in modo errato non sono causa di ricusazione della pratica ma dovranno comunque essere rettificati in archivio.

Per la rettifica dei dati in parola, peraltro, l'Ufficio PRA che ha proceduto alla convalida dovrà effettuare una pratica di rettifica d'ufficio cod. 900 per inserire un testo libero e poi richiedere, mediante Ticket, l'intervento dell'Assistenza Tecnica ACI.

Si evidenzia che a seguito di rettifica, allo stato attuale, non è possibile emettere una nuova attestazione recante il dato corretto. Le Autorità di P.S. potranno comunque effettuare tutte le verifiche accedendo *on line* alle risultanze del REVE.

FAQ 2

DOMANDA

Ai fini dell'obbligo di iscrizione al REVE rileva che l'utilizzatore abbia una doppia residenza (italiana ed estera)?

RISPOSTA

L'obbligo di registrazione è previsto per coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia e, quindi, è irrilevante il fatto che l'utilizzatore abbia una seconda residenza all'estero, in Paese UE o extra UE (rif. Circolare MINT n°300 del 23.03.2022 cpv 2.1.1).

FAQ 3

DOMANDA

Qualora il “titolo” presentato per l'iscrizione al REVE sia un atto redatto da un notaio straniero, oltre che la traduzione in lingua italiana, deve essere oggetto di legalizzazione o apostille?

RISPOSTA

Per l'iscrizione al REVE è sufficiente in ogni caso, quando il titolo sia stato redatto solo in lingua straniera, la traduzione asseverata in italiano.

FAQ 4

DOMANDA

Il lavoratore dipendente, residente in Italia, che utilizza il veicolo con targa straniera di proprietà dell'azienda per svolgere la propria attività lavorativa nel territorio italiano, ha l'obbligo di registrare il veicolo nel REVE?



RISPOSTA

No. Il lavoratore dipendente che utilizza il veicolo dell'azienda con targa estera solo ed esclusivamente per svolgere la propria attività lavorativa (es.: veicolo che viene utilizzato dal lavoratore subordinato esclusivamente per effettuare le consegne per l'azienda di cui è dipendente) non ha l'obbligo di registrazione nel REVE, in quanto il veicolo non è nella disponibilità del lavoratore dipendente.

Il conducente dovrà documentare la sua condizione di lavoratore dipendente.

Diverso è il caso del veicolo straniero, di proprietà o nella disponibilità dell'azienda, utilizzato dal lavoratore autonomo o con contratto di collaborazione o concesso in uso dall'azienda stessa al lavoratore subordinato a titolo di comodato (o come *fringe benefit*) non solo per l'espletamento dell'attività lavorativa ma anche per le proprie esigenze personali. In questi casi il lavoratore deve procedere alla registrazione nel REVE quando l'uso sia superiore a 30 giorni.

FAQ 5

DOMANDA

Veicoli con targa straniera utilizzati da residenti in Italia. In alcuni contratti di comodato, noleggio o in casi di veicoli concessi dall'azienda al dipendente come *fringe benefits* è previsto che il veicolo possa essere condotto, oltre che dal locatario/comodatario, anche dai familiari conviventi. In tal caso devono essere registrati nel REVE anche tali soggetti?

RISPOSTA

La circolare del Ministero dell'Interno n°300 del 23/3/2022, che disciplina i controlli che le Forze di Polizia devono effettuare con riferimento ai veicoli con targa straniera utilizzati da cittadini residenti in Italia, stabilisce che i veicoli oggetto di registrazione nel REVE, sebbene immatricolati all'estero, sono considerati a tutti gli effetti come veicoli nazionali e sono soggetti alle medesime disposizioni previste dal Codice della Strada per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il periodo in cui sono registrati nel REVE. Nessun documento deve essere portato a bordo del mezzo attestante il titolo in base al quale il veicolo viene detenuto. Il veicolo può essere condotto da qualsiasi persona, anche diversa da colui che ha provveduto a registrarsi al REVE.

Il conducente dovrà esibire solo la ricevuta di avvenuta registrazione (o il permesso provvisorio) insieme al documento estero di circolazione del veicolo. Infatti come obbligato in solido in caso di violazioni al codice della strada risponde colui che ha effettuato la registrazione al REVE.

In base a quanto sopra stabilito, quindi, si ritiene sufficiente che il veicolo sia registrato a nome del lavoratore dipendente al quale il veicolo è stato concesso in uso dall'azienda, non essendo necessario registrare nel REVE anche i familiari che sono stati autorizzati dal datore di lavoro ad utilizzare il veicolo concesso come *fringe benefit*.

FAQ 6

DOMANDA

La targa estera del veicolo presenta degli spazi. Come va acquisita sul REVE?

RISPOSTA

Il campo TARGA dev'essere valorizzato esclusivamente con caratteri alfabetici e numerici, senza spazi, trattini o altri caratteri "speciali".



FAQ 7

DOMANDA

Alla pratica di iscrizione al REVE viene allegato un “titolo” in cui risultano più soggetti utilizzatori del veicolo (es: in qualità di locatari), ma l’istanza viene compilata e sottoscritta solo uno di tali soggetti. E’ consentito?

RISPOSTA

Si. In tal caso, la registrazione al REVE sarà effettuata solo a nome del soggetto che l’ha richiesta. Il veicolo potrà comunque essere condotto, fino a che risulta registrato sul REVE, da qualsiasi altra persona.

FAQ 8

DOMANDA

Per l’iscrizione al REVE di veicoli a favore di più soggetti, in ordine ai quali il titolo (o i titoli) riportino una diversa durata della disponibilità riferita al singolo soggetto, come si deve procedere?

RISPOSTA

Nel caso di differenti durate dell’utilizzo, riportate sul titolo, può essere indicata un’unica scadenza.

Sono quindi possibili le seguenti alternative:

- a) Nel caso di intestazione al REVE in capo a tutti i soggetti, la data di fine disponibilità sarà necessariamente quella più breve, in quanto giuridicamente è l’unica che appare coerente con il periodi di condivisione del veicolo risultante dalla documentazione a supporto. A tale proposito, si fa notare che, al termine della scadenza, sarà necessario procedere alla cancellazione del veicolo dal REVE (mediante la pratica P28705) e alla nuova registrazione del veicolo in capo all’utilizzatore con la scadenza temporalmente successiva.
- b) Si evidenzia, peraltro, che l’Istanza di iscrizione al REVE potrebbe anche essere effettuata da uno solo dei soggetti che hanno “titolo” alla disponibilità del veicolo, in quanto, comunque, il veicolo può essere condotto da chiunque fino a che non risulta cancellato dal REVE. In tal caso, quindi, se si vuole effettuare la registrazione al REVE considerando la scadenza più lunga, ciò è possibile registrando l’utilizzo del veicolo in capo unicamente al soggetto che ha una maggiore durata della disponibilità.

Se la registrazione viene richiesta dal soggetto con disponibilità più breve, la disponibilità e relativa data di scadenza sarà quella più breve.

FAQ 9

DOMANDA

Il veicolo con targa estera e intestato a una società estera viene concesso in utilizzo al legale rappresentante della società stessa, residente in Italia. Dev’essere effettuata la registrazione al REVE e quale “titolo” dev’essere prodotto?

RISPOSTA



Il veicolo va iscritto al REVE. Come “titolo” il legale rappresentante potrà produrre un documento in cui dichiara di essere l'utilizzatore del veicolo intestato alla società da lui stesso rappresentata.

FAQ 10

DOMANDA

Ai fini della pratica P28702, cosa si intende per Paese limitrofo? Possono ritenersi tali anche Paesi come Spagna, Albania o Grecia?

RISPOSTA

Per Paesi limitrofi devono intendersi tutti gli Stati esteri che sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in auto in tempi ragionevolmente brevi. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria, la Germania, la Croazia, il Principato di Monaco e Liechtenstein.

Tali valutazioni sono comunque di competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza in sede di controllo su strada.

Per quanto di competenza ACI, se viene richiesta la registrazione al REVE da lavoratori residenti in Italia che svolgono attività lavorativa in altri Paesi non espressamente citati nella circolare, quali ad es. Spagna, Albania, Grecia, ACI darà seguito alla richiesta di registrazione.

FAQ 11

DOMANDA

Nella visura (o certificato) di un veicolo iscritto al REVE, il medesimo soggetto utilizzatore viene esposto come Proprietario e come Locatario: è corretto?

RISPOSTA

Sì, è corretto.

Le procedure SW sono basate sulle preesistenti applicazioni PRA. Poiché nelle pratiche REVE viene acquisito solo il soggetto “a favore”, lo stesso, allo stato attuale, viene “replicato” in tutti i *ruoli soggetto* previsti dalle applicazioni PRA.

FAQ 12

DOMANDA

In caso di documento redatto in lingua straniera da presentare per la registrazione di un veicolo con targa estera nel REVE come occorre procedere?

RISPOSTA

Se il documento, oltre che essere stato redatto in lingua straniera è stato redatto anche in italiano non è necessario procedere ad alcuna traduzione. Nel caso in cui il documento sia stato redatto solamente in lingua straniera occorre procedere con la traduzione in lingua italiana. Se il documento è tradotto in Italia può essere allegata traduzione giurata effettuata da un traduttore autorizzato dal Tribunale o da altro traduttore che dovrà però fare asseverare la traduzione presso la cancelleria di un Ufficio Giudiziario. In alternativa, qualora la traduzione sia stata effettuata nello Stato estero potrà essere accettata una traduzione certificata conforme al testo straniero. In tal caso la traduzione può essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare. Nei Paesi



dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso.

FAQ 13

DOMANDA

In caso di iscrizione al REVE richiesta da un cittadino EXTRA UE residente in Italia è necessario il Permesso di soggiorno?

RISPOSTA

NO, per la registrazione al REVE non è necessario.

FAQ 14

DOMANDA

Nel caso in cui nella carta di circolazione straniera non fosse possibile rilevare dati tecnici richiesti dalle procedure SW, come bisogna procedere?

RISPOSTA

Se sul documento di circolazione estero non sono riportati uno o più dati tecnici richiesti come obbligatori in sede di acquisizione, a seconda dei casi, inserire:

- il valore 0 (zero), nei campi che prevedono un valore numerico;
- la voce "NESSUNA" (selezionandola dalla combo box) se non è indicata l'alimentazione.

Nel caso in cui, invece, non fosse presente sulla carta di circolazione estera la destinazione/uso, l'informazione inserita a procedura, non essendo verificabile dalla documentazione a supporto, non dovrà essere oggetto di ricusazione/richiesta di integrazione.